



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

Prima Sezione Lavoro

composta dai magistrati:

dott.ssa Rossana Brancaccio

Presidente rel.

dott. Salvatore Casciaro

Consigliere

dott. Vincenzo Selmi

Consigliere

riunita in camera di consiglio all'esito dell'udienza del 21.1.2021, tenutasi con modalità scritta ex art. 221 D.L. n.34/2020 conv. in legge n.77/2020 e succ. mod., ha pronunciato in grado d'appello la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1039 R.G. Sezione Lavoro dell'anno 2017 vertente

TRA

██████████, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Davide Gallotti e dall'Avv. Emanuela Cusmai ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via di Sant'Elena n. 29

APPELLANTE

E



██████████, rappresentata e difesa dall'Avv. Michelangelo Salvagni e presso il suo studio elettivamente domiciliata in Roma, via Sabiniano, n. 5

APPELLATA

CONCLUSIONI: come in atti.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Velletri, ██████████ conveniva in giudizio la ██████████ lamentando l'irregolarità e/o nullità e/o inefficacia dei contratti di lavoro somministrato e delle relative proroghe intercorsi tra essa esponente e la società convenuta per violazione del d. lgs. n. 276/2003 e del d. lgs. n. 368/2001, nonché di accordi collettivi, in relazione al periodo di lavoro dalla stessa prestato presso la suddetta società dal 06.09.2010 al 22.06.2013. In particolare, la ricorrente denunciava l'inesistenza e/o mancata indicazione e specificazione delle cause legittimanti il ricorso alla somministrazione a termine, nonché la nullità delle clausole appositive dei termini ai contratti di lavoro di somministrazione e alle relative proroghe e la mancanza di reali esigenze poste a fondamento del rapporto di somministrazione chiedendo, conseguentemente, che venisse accertata e dichiarata tra le parti la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con tutte le conseguenze ripristinatorie e risarcitorie previste dalla legge.

Si costituiva in giudizio la ██████████ contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

Con sentenza n. 1299/2016 il Tribunale di Velletri accoglieva il ricorso e, dichiarata la nullità dei contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati dalle parti nonché delle relative proroghe, accertava la sussistenza tra le stesse di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 6.9.2010 e condannava la società resistente al ripristino del rapporto di lavoro ed a corrispondere alla ricorrente una somma



pari al 40% delle mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto dall'interruzione al ripristino, con interessi e rivalutazione oltre al pagamento delle spese di lite.

Avverso tale sentenza ha proposto appello, dinanzi a questa Corte, la ██████████
██████████ lamentando "l'erronea motivazione in ordine al rigetto delle eccezioni preliminari di decadenza di cui all'art. 32 comma 4 lettera a), b), e d) della legge 183/2010"; "l'erronea e illegittima valutazione circa la sussistenza delle ragioni di carattere tecnico, produttivo e organizzativo ex art. 20, comma 4 d. lgs. n. 276/2003"; "l'erronea e illegittima valutazione delle risultanze istruttorie"; in via subordinata, "l'illegittimità e/o erroneità della sentenza per mancata applicazione dell'indennità ex art. 32 comma 5 della l. n. 183/2010".

Costituitasi ritualmente, la lavoratrice ha contestato la fondatezza del gravame chiedendone il rigetto con condanna della società appellante al pagamento delle spese del presente grado.

Disposta, in luogo dell'udienza del 21.1.2021, la trattazione scritta mediante scambio di note e repliche ex art. 221 D.L. n.34/2020 convertito in legge n.77/2020 e succ. mod., la causa è stata decisa in camera di consiglio come da dispositivo comunicato alle parti.

-1- Con il primo motivo di gravame, la società ██████████ censura la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui, rigettando l'eccezione di decadenza di cui all'art. 32 comma 4 lett. a), b), e d) della l. 183/2010, ha ritenuto costituito tra le parti un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dal 06.09.2010. Sostiene l'appellante, in particolare, che, trattandosi di più contratti distinti a tempo determinato, sarebbe stato onere di parte ricorrente impugnare la nullità del termine entro 60 giorni dalla scadenza di ogni singolo contratto o proroga, e, conseguentemente - tenuto conto dell'unica impugnativa proposta dalla medesima con missiva del 11.07.2013 - la costituzione del rapporto di lavoro in capo alla ██████████ si sarebbe dovuta



configurare solamente con riferimento all'ultimo contratto di lavoro somministrato, stipulato dalla lavoratrice in data 02.05.2013, con scadenza il 03.05.2013 e prorogato sino al 22.06.2013.

Osserva la Corte che, come correttamente rilevato dal Tribunale, trattandosi in sostanza di un unico rapporto di lavoro, quello che rileva è il tempo trascorso tra l'impugnazione e la scadenza dell'ultimo contratto stipulato tra le parti, e, per tale ragione, il citato termine di decadenza ex art. 32 l. 183/2010 non può ritenersi violato.

Va qui richiamato quanto condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua, nell'ipotesi di pluralità di contratti a progetto, l'impugnativa volta a far valere l'illegittimità degli stessi, da cui consegue il riconoscimento di un unico rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo indeterminato a decorrere dalla data di costituzione del primo, è assoggettata ad un unico termine di decadenza che, ex art. 32 della l. n. 183 del 2010, decorre dal recesso, qualificato come licenziamento, del datore di lavoro dal rapporto in essere, in relazione all'ultimo contratto (Cass. n. 30668 del 25/11/2019). Rileva in particolare la S.C. che *"... essendo unico il rapporto di lavoro che si è venuto a creare tra le parti dal 3.9.2007 (primo contratto a progetto ritenuto illegittimo), la stipulazione dei successivi contratti non può incidere sulla già intervenuta trasformazione del rapporto, salva la prova di una novazione ovvero di una risoluzione tacita del rapporto (cfr. Cass. 9.3.2018 n. 5714 in tema di pluralità di contratti a termine il cui primo sia stato dichiarato nullo): ipotesi, queste, non ravvisabili ed anzi escluse sostanzialmente dalla Corte territoriale che ha rilevato l'effettività e la continuità del vincolo di subordinazione tra le parti nell'ambito di tutto il rapporto lavorativo. Correttamente, pertanto, ai fini della eccezione di decadenza dell'azione giudiziaria ex art. 32 legge n. 183 del 2010, i giudici di seconde cure hanno ritenuto che l'unico termine di decadenza che il ?.....? doveva impedire, come in realtà aveva fatto, era quello decorrente dal recesso della società dal*



rapporto in essere, in relazione all'ultimo contratto, qualificato come licenziamento" (Cass. 30668 del 25/11/2019 in parte motiva).

Nella specie deve escludersi che sia intervenuta una novazione ovvero una risoluzione tacita del rapporto. Invero il Tribunale ha, con valutazione che questa Corte condivide, ritenuto che il rapporto lavorativo in lite dedotto si sia svolto con le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato continuativamente per l'intero arco di tempo indicato dalla ricorrente ed è risultato privo di fondamento l'assunto della società secondo cui, sulla scorta del comportamento tenuto dall'odierna parte appellata, tutti i rapporti di lavoro antecedenti al 2013 dovrebbero ritenersi cessati per mutuo consenso. E' noto invero, che, nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato sul presupposto dell'illegittima apposizione al contratto di un termine finale ormai scaduto, per la configurabilità di una risoluzione del rapporto per mutuo consenso è necessario che sia accertata - sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell'ultimo contratto a termine, nonché del comportamento tenuto dalla parti e di eventuali circostanze significative - una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo. Nel caso in esame, la quasi totalità dei contratti è stata stipulata senza soluzione di continuità (o con interruzioni di uno o due giorni) e molti dei singoli contratti sono stati semplicemente prorogati, per cui non può ravvisarsi neanche l'elemento del decorso di un lasso di tempo rilevante tra un contratto e l'altro; solo per tre contratti - e sempre con riferimento a mesi estivi - è trascorso un certo lasso di tempo tra un contratto e l'altro : tuttavia si è trattato di un'interruzione solo formale dal momento che - come più avanti si dirà - i testi escussi hanno riferito di un rapporto continuativo, svoltosi senza interruzioni per tutti i tre anni considerati.



-2- Con il secondo motivo di appello, la società censura la sentenza in epigrafe indicata per aver il Tribunale di Velletri accolto la domanda della lavoratrice in ordine all'insussistenza delle ragioni che avevano determinato la sottoscrizione dei contratti dedotti in giudizio, i quali, ad opinione del giudice di prime cure, celavano un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. In particolare, contesta la sentenza impugnata per avere ritenuto la lavoratrice stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale della ██████████ in ragione del numero dei contratti di somministrazione a termine e relative proroghe stipulati, della loro continuità nel tempo, della loro durata complessiva e delle esigenze di carattere non temporaneo indicate quali ragioni giustificatrici del ricorso alla somministrazione.

E' noto che affinché la somministrazione possa considerarsi regolare è necessario che nel testo contrattuale siano inseriti dati sufficienti per consentire di individuare le reali esigenze dell'azienda alle quali si è inteso sopperire con la stipulazione della somministrazione. Si tratta di una specificazione necessaria, ai sensi di legge, nell'ambito del testo negoziale, con la conseguenza che non è sufficiente l'elencazione di generiche esemplificazioni delle ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive che possono valere per ogni tipo di azienda, risultando, invece, indispensabile - al fine di assolvere a tale onere - l'indicazione sufficientemente dettagliata della causale nelle sue componenti identificative essenziali, sia per quanto riguarda il contenuto, che la sua portata spazio-temporale e, più in generale, circostanziale, tale da rendere possibile la conoscenza dell'effettiva portata delle stesse e quindi il controllo della loro effettività. Tali esigenze devono poi essere effettivamente sussistenti per legittimare il ricorso ad una assunzione con il contratto di somministrazione a termine.

Nella fattispecie in esame dai documenti versati in atti emerge che l' esigenza temporanea posta a fondamento del ricorso alla clausola temporale - sempre la medesima



nell'arco dei tre anni di svolgimento del rapporto lavorativo - è stata individuata in "picco" di attività dovuto a commesse ██████, segnatamente "punte di intensa attività dovute a particolari commesse ... incremento dell'attività per commessa ██████".

Orbene, in conformità alla più recente giurisprudenza di questa Corte, che si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (v. sent. n. 764/2018) osserva il Collegio che, in materia d'incremento di attività nella somministrazione di manodopera, il Giudice di legittimità ha chiarito che le "punte di intensa attività" non fronteggiabili con il ricorso al normale organico risultano sicuramente ascrivibili nell'ambito di quelle "ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore" che consentono, ai sensi dell'art. 20, quarto comma, del d.lgs. 9 ottobre 2003, n. 276, il ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato, e il riferimento alle stesse ben può costituire valido requisito formale del relativo contratto, ai sensi dell'art. 21, primo comma, lett. c), del medesimo decreto legislativo. (Cass. n. 2521/2012); "In tema di somministrazione di lavoro, ai sensi del comma 3 dell'art. 27 del d.lgs. n. 276 del 2003. il controllo giudiziale, che non si estende al sindacato delle scelte tecniche, organizzative e produttive dell'utilizzatore, va concentrato sulla verifica dell'effettività delle ragioni che giustificano il ricorso alla somministrazione." (Cass. ordinanza n. 21916/2015). E' allora palese che, pur dovendosi riconoscere l'astratta ascrivibilità della ragione produttiva in esame alle condizioni legittimanti il ricorso al lavoro somministrato, r

aveva comunque l'onere di dare in giudizio prova della veridicità della predetta ragione, sussistendo controversia sul punto. Nondimeno, l'onere non è stato assolto.

Nella fattispecie in esame, infatti, i documenti depositati dall'odierna società appellante - sebbene volti a dimostrare la differenza tra le previsioni della ██████ in merito alla quantità di prodotto presumibilmente richiesta da ██████ nei periodi in esame e la quantità di prodotto effettivamente richiesta da ██████ nei medesimi periodi - non



consentono di ricavare la quantità della produzione aziendale prima, durante e dopo l'inizio della singola commessa/ordinativo [REDACTED], ossia i dati relativi alla produzione complessiva. Come condivisibilmente osservato dalla parte appellata, solo i dati relativi alla produzione complessiva avrebbero consentito di verificare l'esistenza di una effettiva temporanea intensificazione dell'attività, dal momento che, se una maggiore richiesta da parte di [REDACTED] fosse coincisa con una riduzione delle richieste da parte di altri committenti, non sarebbe stata effettiva la necessità di personale temporaneo.

Dunque, sebbene l'appellante abbia fornito documenti che menzionano le diverse commesse [REDACTED] indicate nelle causali dei contratti di somministrazione succedutisi nel tempo, la stessa non ha dimostrato il normale andamento produttivo dell'impresa, e, conseguentemente, ha reso impossibile verificare l'esistenza delle ragioni indicate nei contratti di lavoro somministrato, nonché verificare se per l'evasione delle stesse fosse realmente necessario ricorrere al lavoro in somministrazione. Come già osservato da questa Corte d'Appello nella sentenza sovra richiamata e in altre aventi analogo oggetto, il dato relativo al normale andamento produttivo complessivo dell'impresa era necessario quale parametro per valutare la natura dell'invocato "picco" di attività posto a fondamento dei contratti stipulati con la ricorrente. La censurata lacuna è ancor più grave se si tiene conto che nella stessa prospettazione dell'appellante il disbrigo di commesse acquisite in sequenza costituiva il normale sistema di produzione, sistema ex se elastico quanto ai volumi di produzione, il che rende ancor più evanescente la configurabilità di un incremento temporaneo dell'attività produttiva la cui evasione avrebbe reso necessario il ricorso (peraltro sistematico e continuativo) al lavoro somministrato temporaneo.

A tali rilievi devono aggiungersi le risultanze della prova testimoniale espletata in primo grado in ordine all'asserita adibizione della [REDACTED] a lavorazioni rientranti nelle



commesse [REDACTED], la cui valutazione da parte del Giudice di prime cure è stata contestata dalla società con il terzo motivo di appello.

-3- Con tale censura la [REDACTED] ha lamentato l'erronea interpretazione delle risultanze istruttorie laddove il giudicante ha ritenuto confermato l'inserimento della [REDACTED] nella ordinaria attività aziendale.

Neanche tale doglianza può essere accolta.

Invero, quanto al parziale contrasto rilevabile dall'esame delle risultanze probatorie raccolte nel corso del giudizio di primo grado tra le dichiarazioni rese dai testi di parte ricorrente ([REDACTED] e [REDACTED]) e quelle rese dai testi di parte resistente ([REDACTED] e [REDACTED]), va richiamato quanto affermato dalla Corte di legittimità (cfr. Cass. n. 20865/2019) secondo la quale *"(...) nel caso sussista un contrasto fra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, il giudice di merito è tenuto a confrontare le deposizioni raccolte ed a valutare la credibilità dei testi in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, quali la loro qualità e vicinanza alle parti, l'intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti"*.

Posto quanto sopra, il Collegio rileva che le dichiarazioni dei testimoni indicati da parte ricorrente, lavorando essi in maniera diretta con l'odierna parte appellata risultano più attendibili di quelle rese dai signori [REDACTED] e [REDACTED], i quali, rispettivamente nel ruolo di direttore di stabilimento e direttore di produzione, non avevano continui e diretti rapporti con la lavoratrice, bensì, come da loro stessi affermato, con un gruppo di circa 60 operai. Tale rilievo dà conto della maggiore specificità e credibilità delle dichiarazioni dei testi di parte ricorrente, in primo luogo, in ordine alla continuità della prestazione resa dalla lavoratrice in tutto l'arco di tempo in lite dedotto.



In ogni caso è emerso da tutte le deposizioni - al contrario di quanto sostenuto dalla società - che la █████ non ha sempre ed esclusivamente lavorato per la commessa █████, o su produzioni attinenti ai clienti di quest'ultima (produzione e confezionamento buste e sacchetti dovute a tali commesse), bensì ha svolto la propria prestazione anche su altri prodotti, non legati alle commesse █████, quali quaderni, quadernoni, brochures, cartelline semirigide, block notes, e foderine.

In particolare, a tal riguardo si veda quanto affermato dal teste █████ il quale dichiarava che *"nell'arco di questi 3 anni la ricorrente ha lavorato o nel reparto █████ o nel reparto quaderni e nel reparto halm [...] La ricorrente sulla mia linea ha lavorato sui fogli di ricambio sia magazzino che clienti [...] poi cartelline [...] ha lavorato su una busta standard magazzino non di un cliente specifico [...]"*, nonché quanto affermato dal teste █████ (teste indotto dalla resistente) secondo il quale la ricorrente ha lavorato per lo più nel reparto buste per corrispondenza, ma *anche nel reparto sacchetti e cartotecnica, nonché marchi da stampa █████*.

-4- Con l'ultimo motivo di gravame l'appellante contesta, in via subordinata, la sentenza gravata nella parte in cui il giudice di prime cure, nel ritenere l'illegittimità dei contratti di somministrazione e delle relative proroghe stipulati dal 06.09.2010 al 22.06.2013, ha riconosciuto alla lavoratrice, oltretutto la costituzione di un rapporto di lavoro in capo alla █████, il risarcimento economico nella misura di "un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione" (ridotta del 60% sul rilievo che la ricorrente aveva lavorato successivamente all'interruzione del rapporto "probabilmente anche nel 2015 e 2016 eventualmente in nero"), ritenendo non applicabile la previsione di cui al noto art. 32 legge n. 183/2010. In particolare, il Tribunale, mediante un'interpretazione strettamente letterale del sopracitato art. 32, co. 5 l. 183/2010, ha escluso l'applicabilità alla fattispecie



in esame di tale disposizione, in quanto, a differenza del precedente comma 4, essa non prevede espressamente l'ipotesi di somministrazione irregolare, la quale è nettamente diversa da quella di un contratto di subordinazione con termine nullo.

Il motivo di gravame è fondato e deve essere accolto.

Ed invero, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, al quale questo Collegio si è già da tempo adeguato, ha affermato che "*in tema di somministrazione di lavoro, l'indennità prevista dall'art. 32, comma 5, della legge 4 novembre 2010, n. 183 (come autenticamente interpretato dall'art. 1, comma 13, della legge 28 giugno 2012, n. 92) è applicabile a qualsiasi ipotesi di conversione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato e, dunque, anche nel caso di condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore che abbia chiesto ed ottenuto l'accertamento della nullità di un contratto di somministrazione di lavoro, convertito in contratto a tempo indeterminato tra lavoratore ed utilizzatore della prestazione*" (da ultimo Cass n. 17540/2014, Cass. n. 21001/2014, alle cui motivazioni si rinvia).

Premesso quanto sopra, in ordine all'indennità risarcitoria (che, per uniforme indirizzo giurisprudenziale, non ammette la detrazione *dell'aliunde perceptum* ed è dovuta al lavoratore sempre e comunque senza oneri di sorta : cfr. Cass. sent. n.3056/2012) valutati equitativamente tutti i criteri di cui all'art. 8 legge n. 604/66, ed in particolare i numerosi contratti e le proroghe (che di fatto hanno coperto un ampio arco temporale dal 2010 al 2013), le dimensioni della società, il comportamento e la condizione delle parti (la lavoratrice ha messo a disposizione le proprie energie lavorative poco più di un mese dopo la cessazione del rapporto), congrua appare la liquidazione del danno nell'importo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, cui vanno aggiunti gli accessori dalla data della sentenza del Tribunale al saldo (cfr. Cass. 3027 del 2014).



Ne consegue, in accoglimento del motivo di gravame accolto, la parziale riforma della sentenza gravata (che, nel resto, merita conferma) e, in accoglimento della domanda di restituzione avanzata dalla società, la condanna della lavoratrice a restituire la differenza tra quanto percepito, al netto, in esecuzione della sentenza del Tribunale e quanto riconosciuto con la presente decisione, oltre interessi legali a decorrere dalla data del versamento, posto che "in caso di somme indebitamente versate in forza di una sentenza provvisoriamente esecutiva successivamente riformata, non si applica la disciplina della ripetizione dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 cod. civ., dovendosi riconoscere all'interessato il diritto di essere reintegrato dall'"*accipiens*" dell'intera diminuzione patrimoniale subita" (Cass. sent. n.25589 del 2010).

Quanto alla circostanza, invocata dall'appellata, che l'oggetto della restituzione debba essere limitato alla somma erogata al netto, rileva questa Corte che le somme versate all'amministrazione finanziaria dal datore di lavoro quale sostituto d'imposta non sono mai entrate nel patrimonio del lavoratore, che, pertanto, non può ritenersi tenuto a restituirle. La Suprema Corte già con la sentenza n.1464 del 2012 sul quesito, postole, se, in caso di indebita retribuzione, i lavoratori possano essere chiamati a restituire soltanto le somme nette effettivamente percepite e non anche quelle versate all'erario dal datore di lavoro-sostituto d'imposta (a titolo di ritenute IRPEF sulle stesse), in quanto è quest'ultimo titolato in via principale, D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 38, comma 1, a chiedere il rimborso all'Amministrazione finanziaria, aveva risposto rilevando che, nel rapporto tra datore di lavoro e lavoratore, il primo versa al secondo la retribuzione al netto delle ritenute fiscali (nonché previdenziali e assistenziali) e quindi "la ripetizione dell'indebito nei confronti del lavoratore non può non avere ad oggetto, pertanto, che le somme da quest'ultimo 'percepite', ossia quanto e solo quanto effettivamente sia entrato nella sfera patrimoniale del predetto. Il datore di lavoro non può, invece, pretendere di ripetere somme al lordo delle ritenute fiscali (e previdenziali e assistenziali), allorché le



stesse non siano mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente". Più di recente la Suprema Corte (sent. n.19735 del 2018) ha ritenuto che "in caso di riforma, totale o parziale, della sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di somme in favore del lavoratore, il datore di lavoro ha diritto a ripetere quanto il lavoratore abbia effettivamente percepito e non può pertanto pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente, atteso che il caso del venir meno con effetto "ex tunc" dell'obbligo fiscale a seguito della riforma della sentenza da cui è sorto ricade nel raggio di applicazione dell'art. 38, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, secondo cui il diritto al rimborso fiscale nei confronti dell'amministrazione finanziaria spetta in via principale a colui che ha eseguito il versamento non solo nelle ipotesi di errore materiale e duplicazione, ma anche in quelle di inesistenza totale o parziale dell'obbligo". Ha quindi concluso che correttamente la sentenza impugnata avesse ritenuto il caso in esame rientrare nelle ipotesi di inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento (e dunque comunque in una ipotesi di errore) "posto che l'obbligo fiscale sorto da una sentenza (immediatamente esecutiva) poi riformata, secondo una fisiologica dinamica processuale, è venuto meno con effetto ex tunc (ex aliis, Cass. n. 6072\12, Cass. n. 8829\07) per effetto della parziale riforma in appello (frutto peraltro della sopravvenuta L. n. 183\10, art. 32) sicché correttamente deve ritenersi versarsi nell'ipotesi di inesistenza dell'obbligo di versamento o di errore.

L'accoglimento solo parziale del gravame giustifica la compensazione nella misura di un terzo delle spese del presente grado di giudizio, che vengono poste nella residua misura di due terzi a carico della società e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte così decide:



- a) in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della gravata sentenza, confermata nel resto, condanna la società appellante al pagamento, in favore dell'appellata, di un'indennità omnicomprensiva commisurata, ai sensi dell'art. 32 legge n.183 del 2010, a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della sentenza impugnata al saldo;
- b) condanna [REDACTED] a restituire alla società appellante la differenza tra quanto erogate al netto in forza della sentenza del Tribunale di Velletri e quanto spettante ai sensi del precedente capo a), oltre interessi legali dal pagamento al saldo;
- b) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, di due terzi delle spese del presente grado, che liquida, per l'intero, nella complessiva somma di euro 3.600,00, oltre spese forfetarie nella misura del 15%, I.V.A. e c.p.a. come per legge, e che distrae in favore dell'avv.to Michelangelo Salvagni, antistatario.

Roma, 21.01.2021

Il Presidente est.

